

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Allegato A) al Bando di gara

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

Triennio 2015-2017

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Approvato con deliberazione della G.C. n. 255 del 24.12.2013

Modificato con D.G.C. n. 211 del 21.10.2014

Art. 1

Amministrazione appaltante

Comune di Vetralla con sede presso Piazza Umberto I° n° 1, 01019 Vetralla, indirizzo mail: sociali@comune.vetralla.vt.gov.it, Pec: comune.vetralla@legalmail.it

Responsabile unico del Procedimento: Dott. Angelo Russo - tel. 0761.466962 Fax. 0761.460525 – e-mail: arusso@comune.vetralla.vt.gov.it – PEC serviziallapersona.vetralla@legalmail.it

Art. 2

Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi dell'Asilo Nido Comunale del Comune di Vetralla, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, da parte dell'impresa aggiudicataria. L'asilo nido comunale ha sede in via Cassia n°107, Loc. La Botte, 01019 - Vetralla. (VT).

Al gestore sarà affidato l'immobile e le aree esterne adibite al servizio e lo stesso dovrà farsi carico degli oneri relativi alle utenze (luce, telefono e gas per la cucina) e la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi i quali, al termine del contratto, dovranno essere riconsegnati in ottime condizioni di funzionalità. L'affidatario dovrà garantire il buon funzionamento dei servizi secondo modalità organizzative adeguate alle finalità socio-educative dell'asilo nido e secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia e dal Regolamento Comunale per L'asilo Nido (**allegato A**). Il gestore potrà fornire servizi aggiuntivi extra convenzione ai bambini ed alle famiglie, previa autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante.

Art.3

Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà la durata di tre (3) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Alla scadenza dei termini contrattuali, e per il solo tempo necessario all'espletamento di una nuova gara, l'Amministrazione potrà chiedere una proroga del rapporto contrattuale, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di mesi sei.

Art. 4

Gestione e organizzazione dei servizi

L'affidatario è tenuto a gestire i servizi dell'Asilo Nido con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara e secondo le indicazioni fornite dal presente Capitolato e dal Regolamento Comunale dell'Asilo Nido.

In generale, il servizio educativo richiesto all'affidatario comprende:

1. offrire un servizio educativo inteso come ambiente di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

2. Sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

3. Destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo ad adottare modalità di inserimento che tengano conto delle esigenze del bambino, della famiglia e del servizio.

Inoltre, l'affidatario dovrà provvedere a:

1. La fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo all'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini, e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;

2. La fornitura di generi alimentari, la preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza e d'igiene previste dalla normativa vigente. I pasti devono essere preparati in loco nel rispetto di quanto indicato nell'**allegato B**.

3. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino problemi di alimentazione certificati o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

4. La fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei letti, della cucina (telerie da tavola e stoviglie) e di tutta quella di uso quotidiano;

5. La fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, la manutenzione e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;

6. La pulizia di tutti gli ambienti che fanno parte dell'Asilo Nido Comunale;

7. Il servizio di accoglienza garantito da personale ausiliario;

8. La manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);

9. La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti.

L'affidatario inoltre dovrà tenere un registro delle presenze giornaliere dei bambini, del proprio personale e di un “**giornale lavori**” consistente in un brogliaccio a pagine numerate, ove dovrà essere registrata giornalmente ogni attività effettuata secondo il progetto educativo presentato. L'impresa dovrà fornire notizie ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga utile circa l'andamento dell'attività.

Art. 5

Utenza dell'asilo nido

L'asilo nido del Comune di Vetralla, per il triennio **2015/2017**, ospiterà fino ad un massimo di 40 bambini indicativamente così ripartiti:

- 10 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;
- 15 bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi.
- 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi

I posti sono riservati ai residenti nel Comune di Vetralla. Qualora le richieste dei residenti non coprano la totalità dei posti saranno prese in considerazione anche le richieste dei non residenti. Gli inserimenti sono effettuati in base alla graduatoria-aperta, costantemente aggiornata sulla base dei criteri di valutazione previsti dal Regolamento Comunale dell'asilo nido.

Nel corso del triennio 2015-2017 il Comune di Vetralla, a fronte di un accertato incremento delle iscrizioni, valuterà la possibilità di incrementare il numero massimo dei bambini iscritti all'asilo nido comunale, sulla base della capacità finanziaria del Comune e della capacità ricettiva della struttura stessa che è pari a 52 unità.

Art. 6

Modalità di funzionamento ed orari del servizio nido

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

L'apertura del servizio di asilo nido è prevista per 6 (sei) giorni alla settimana, da lunedì al sabato.

Indicativamente, l'accoglienza dei bambini avverrà dalle 7.00 alle 9.00 e l'uscita si è prevista dalle 16.30 alle ore 17.00.

Nella giornata di sabato il nido sarà aperto dalle ore 8 alle ore 12 solo con la presenza garantita di almeno 7 bambini.

Un'ulteriore opzione prevede un tempo part-time nel seguente modo:

- Dalle ore 7.00 alle ore 12.00 senza pranzo;
- Dalle ore 7.00 alle ore 13.00 con pranzo;
- Dalle ore 12.00 alle ore 17.00 con pranzo;
- Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 senza pranzo.

E' prevista la chiusura della struttura:

- una settimana ad agosto comprensiva della festività del Santo Patrono;
- nelle festività previste dal calendario.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre alcuni giorni di chiusura del servizio durante l'anno in occasioni particolari (ponti, eventi straordinari, ecc.)

Art. 7 Personale

Il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali:

- educatore.
- coordinatore, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato;

I servizi a carattere educativo sopra descritti sono garantiti da personale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio avente valore legale:

- diploma di laurea in scienze dell'educazione e scienze della formazione primaria,
- diploma di puericultrice,
- diploma di maestra di scuola d'infanzia,
- diploma di maturità magistrale,
- diploma di vigilatrice di infanzia,
- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti,
- diploma di liceo psico-pedagogico,
- diploma di dirigente di comunità,

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

- attestato di qualifica di educatore professionale,

altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale adatto per svolgere attività educativa negli asili nido.

La ditta garantisce, altresì, la presenza di un coordinatore pedagogico/responsabile educativo presso la struttura adeguatamente qualificato, con titolo di studio specifico ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o in alternativa con adeguata esperienza pluriennale.

Detti operatori devono essere coadiuvati da **addetti ai servizi generali** e di ristorazione che garantiscano la predisposizione dei pasti e collaborino con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

Per quanto riguarda il **cuoco** si richiede il possesso di un'esperienza professionale specifica nella conduzione di cucine per comunità infantili, documentata, di almeno due (2) anni anche non continuativa.

L'affidatario garantirà, per l'orario di apertura del servizio, la conformità del rapporto numerico tra educatori/bambini e ausiliari/bambini in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente (art. 1 comma 19 – L.R. n. 12 del 13/08/2011), nonché dal presente Capitolato e dall'offerta presentata. Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali, escluso il cuoco.

Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, qualora vi sia una specifica istanza dei Servizi territoriali competenti, l'Amministrazione richiederà all'affidatario di attivare un sostegno individualizzato con la presenza di un educatore per un numero di ore giornaliere non superiore a 6; i relativi oneri saranno a carico dell'Amministrazione e verranno calcolati in proporzione alle presenze effettuate.

L'affidatario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell'affidatario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previa ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio del servizio l'affidatario deve inviare nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo, ausiliario e cuoco, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti di ogni singolo operatore.

In caso di assenza del personale educativo, l'impresa affidataria deve garantire le condizioni standard del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, l'affidatario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo.

Il Comune di Vetralla per il tramite del responsabile unico del procedimento ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

L'affidatario deve presentare i progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione la quale, a sua volta, può avviare attività di tirocinio presso l'Asilo Nido. I tirocinanti possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

L'affidatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

L'affidatario dovrà provvedere a proprie spese a dotare il personale del materiale necessario e di un tesserino di riconoscimento – da indossare durante il servizio contenente le generalità personali, la qualifica professionale e il nome della ditta. Il personale è tenuto ad indossare – mantenendola sempre in perfetto stato – la divisa di dotazione fornita dalla ditta con esclusione di abbigliamento di diverso tipo. Le divise devono garantire, per pulizia, ordine ed igiene, il decoro del personale in servizio e la garanzia di un corretto rapporto con l'utenza.

Sarà cura dell'affidatario far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

L'affidatario si impegna, sulla base del numero effettivo degli iscritti e nel rispetto della normativa regionale vigente di riferimento, previa verifica dei requisiti e delle competenze acquisite al riassorbimento del personale già operante presso l'Asilo Nido Comunale compreso il personale momentaneamente trasferito dall'attuale Ditta appaltatrice ad altra sede.

L'affidatario si impegna inoltre ad applicare quanto disposto all'Art. 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 in merito all'estensione degli obblighi di condotta, previsti per i pubblici dipendenti, a tutti i consulenti o collaboratori anche di imprese fornitrici di servizi in favore delle Amministrazioni.

Art. 8

Utilizzo dell'immobile di proprietà comunale

L'Amministrazione mette a disposizione dell'affidatario per tutta la durata dell'affidamento, gratuitamente, propri locali idonei situati nell'immobile di via Cassia n° 107, Loc. La Botte 01019 Vetralla, e dotati di impianti fissi e delle attrezzature necessarie, nello stato in cui si trovano.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Detti locali sono ubicati al piano terra dell'immobile e comprendono cucina, spogliatoio, aree di servizio, giardino e locali per le attività educative, come da **planimetria allegata (allegato C)**.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.

L'affidatario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun ulteriore onere a carico del Concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza l'affidatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico dell'affidatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente concedente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Art. 9

Oneri a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si obbliga a:

1. mettere a disposizione gratuitamente i locali ove attualmente è ubicato l'asilo nido in Via Cassia – Località La Botte all'uopo arredati;
2. stipulare apposita polizza assicurativa antincendio per l'immobile di cui sopra;
3. sostenere le spese per acqua e gas per il riscaldamento;
4. sostenere le eventuali spese per imposte, tasse e obblighi a carico dalla proprietà;
5. provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi;
6. assicurare il servizio di Segreteria dell'Asilo Nido Comunale.

I genitori verseranno direttamente al Comune sia le quote relative alle iscrizioni ed alle rette che il corrispettivo stabilito dall'Amministrazione per il servizio di mensa.

La riscossione ed il controllo delle rette spetta esclusivamente al Comune di Vetralla. E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere direttamente qualsiasi partecipazione agli utenti.

Art. 10

Oneri a carico della Ditta appaltatrice

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Spetta alla Ditta appaltatrice, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

1. Assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente **articolo n. 4** nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
2. Realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni o adeguamenti concordati preventivamente con l'Amministrazione;
3. Rispettare il Regolamento Comunale dell'Asilo Nido;
4. Sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, educatori ed ausiliari);
5. Sostenere le spese inerenti le utenze di corrente elettrica, telefono e gas utilizzato per la cucina. L'affidatario dovrà dotarsi di un'utenza telefonica, intestata a se medesimo, al fine di consentire il contatto delle famiglie con il Nido, con spese a proprio carico;
6. Fornire pasti e merende ai minori utenti;
7. Fornire materiale igienico-sanitario (compresi i pannolini) atti a garantire il benessere del bambino, fornire anche eventuali marche richieste in caso di allergie dei bambini, nonché guanti monouso, secchi immondizia, materiale per l'igiene personale: sapone neutro per bagno, fazzoletti, carta assorbente, carta igienica, detersivi, creme, salviettine, etc.
8. Fornire altresì lenzuola, copertine, tovaglie e bavaglini per i bimbi che effettuano il pasto e il riposo pomeridiano;
9. Fornire detersivi specifici per le superfici ed i corredi;
10. Effettuare la pulizia di tutti gli ambienti con personale, prodotti ed attrezzature proprie;
11. Fornire la dotazione di materiale didattico e di consumo idonea a realizzare il progetto educativo;
12. Assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione del servizio;
13. Organizzare l'attività educativa ed assistenziale;
14. Effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d'uso;
15. Osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
16. Assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
17. Garantire che il personale venga sostituito tempestivamente in caso di assenza e che comunque sia sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambini e personale ausiliario/bambini previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Si conviene che per causa di forza maggiore è da intendersi calamità naturali gravi, interruzione totale di energia elettrica, e comunque ogni altra causa atta ad impedire il normale svolgimento del servizio.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Art. 11

Responsabilità – assicurazioni

L'affidatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente gestione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa.

L'affidatario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con una validità non inferiore alla durata del presente affidamento, dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

RCT massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00;

RCO € 1.600.000,00 con limite di € 500.000,00 - per persona;

Nella suddetta polizza RCT l'Amministrazione Comunale dovrà essere considerata terza e gli utenti saranno considerati terzi tra loro. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze.

In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto della presente concessione. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

L'affidatario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti dell'asilo nido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso.

L'affidatario, in caso di danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando all'affidatario il relativo importo.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'affidatario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Art. 12

Sicurezza dei luoghi di lavoro e emergenze

L'Amministrazione comunale, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, ha predisposto il DUVRI (**Allegato D**) per misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

risultano essere pari a € 2.500,00 mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro.

E' fatto obbligo all'affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e leggi e norme correlate).

L'Affidatario dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le leggi che regolano lo stesso in materia degli adempimenti D.Lgs. 81/2008, successive modificazioni e leggi collegate, e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori (come da definizione del D.Lgs. 626/94 - oggi D.Lgs. 81/2008), oltre che di accettare la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti di legge per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente contratto, predisponendo ivi tutte le tutele del caso.

L'affidatario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine l'affidatario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile della sicurezza al Comune prima di iniziare il servizio.

Art. 13

Valore presunto dell'affidamento dei servizi dell'asilo nido.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 956.520,00 (oltre IVA) per la durata dell'affidamento di anni 3 (tre anni). I costi per la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 risultano pari a € 2.500,00, come da DUVRI allegato al presente capitolato sotto la lettera C), e non rientrano nell'importo a base d'asta in quanto non soggetti a ribasso.

L'importo annuale massimo presunto del contratto ammonta ad €. 318.840,00 oltre IVA come per legge, così calcolato sul prezzo a base d'asta per posto/bambino mensile pari ad € 664,25 (oltre IVA) x 12 mesi x n.40 bambini.

Art. 14

Modalità e condizioni di pagamento

Il Comune di Vetralla provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio, il corrispettivo dovuto all'affidatario a seguito di presentazione di regolare fattura, con allegato elenco dei bambini dalle graduatorie comunali ospitati nel mese di riferimento della fattura e con l'indicazione delle relative presenze. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

vigenti ed essere intestate al Comune di Vetralla. Il pagamento di fatture riscontrate regolari e relative a servizi correttamente prestati verrà effettuato entro complessivi 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte del Comune. Il termine di 60 giorni è giustificato dalla necessità di effettuare i necessari controlli circa le prestazioni rese. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario, e in caso di irregolarità formali e/o sostanziali del documento contabile o di contestazione del servizio, già fatturato, secondo quanto specificato negli artt. 23-24 del presente capitolato speciale.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'affidatario; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale. Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

Art. 15

Garanzie di esecuzione del contratto

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'affidatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria in favore del Comune e prima della sottoscrizione del contratto. La cauzione dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10%, mentre ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia, che deve essere rilasciata nel pieno ed espresso rispetto di tutte le clausole e modalità indicate dagli artt. 75 comma 3 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 resterà vincolata per tutta la durata contrattuale e verrà restituita dopo che, scaduto il termine contrattuale, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto stesso, e dopo che l'affidatario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti in relazione agli aspetti previdenziali ed assicurativi.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione equivale a rinuncia alla stipula del contratto e determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'affidatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali:

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Art. 16

Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 300, co. 2 lett. a) del DPR n. 207/2010, il Comune affiderà ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, professionalmente adeguato, l'incarico di direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 17

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio dell'esecuzione del contratto é preceduta dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione, a sua volta autorizzato dal responsabile del procedimento.

Come previsto dall'art. 302, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

L'affidatario é tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Responsabile del procedimento per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'affidatario non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'affidatario. (art.304 del DPR 207/2010)

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'affidatario, ove questo lo richieda.

Nel caso l'affidatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, é tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

Nel caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto per fatto o colpa del Comune si applica l'art. 302, commi 5 e seguenti, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18

Cessione e Subappalto

È fatto divieto al gestore di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero subappaltare la prestazioni inerenti la gestione del servizio. In caso contrario, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto, incamerare la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno . Non sono considerati subappalto i servizi di lavanderia, pulizia dei locali e manutenzioni. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Art. 19

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 20

Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi per il primo anno di appalto, mentre, a partire dal secondo anno i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta dell'affidatario, con cadenza annuale, in funzione dell'aumento del costo della vita di cui all'indice ISTAT-FOI riferito al precedente anno pedagogico.

Art. 21

Verifica di conformità in corso di esecuzione

Il Comune si riserva con ogni mezzo ad effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere alla struttura in qualsiasi momento, anche senza preavviso o su segnalazione di terzi.

Le verifiche e i controlli verteranno sia sulle strutture immobiliari che sulla gestione di tutte le attività comprese nei servizi in oggetto di affidamento, verificando il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali. Ai sensi dell'art. 313, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione, contestualmente alla liquidazione periodica delle fatture. La verifica viene effettuata dal direttore dell'esecuzione e consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto;
 - b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
 - c) nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
2. L'accertamento della regolare esecuzione potrà essere effettuato:
- a) mediante controlli a campione;
 - b) facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
 - c) utilizzando i risultati dei controlli effettuati.
3. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'affidatario e un rappresentante del Comune. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dall'art. 317 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'affidatario che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.
5. La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno e viene svolta con le modalità di cui al comma 2.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

6. I verbali, ai sensi dell'art. 317 c.2 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

Art. 22

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione, ai sensi del comma 2, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione stessa.

Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione compila il verbale di sospensione, con l'intervento dell'affidatario o di un suo legale rappresentante. Il verbale è firmato dall'affidatario e viene inviato al responsabile del procedimento. Il verbale di sospensione dovrà contenere quanto indicato dall'art. 308, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione procede alla ripresa dell'esecuzione a mezzo di verbale sottoscritto dall'affidatario ed inviato al responsabile del procedimento.

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'affidatario alcun compenso o indennizzo.

Per le sospensioni illegittime l'affidatario ha diritto al risarcimento dei danni come stabilito dall'art. 308 del DPR. n. 207/2010.

Art. 23

Negligenza e inadempimento – Penali

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi:

€ 500,00 per ogni violazione;

b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 320,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

c. mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 360,00 per ogni infrazione;

d. riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato: € 360,00 per ogni unità di personale mancante o non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;

e. mancata sostituzione di operatori richiesta dall'Amministrazione per i motivi di cui all'art. 21 del presente capitolato (clausola di gradimento), ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata almeno una delle cause poste a fondamento della richiesta di sostituzione: € 320,00 per ciascuna violazione;

f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 320,00 per ciascuna violazione;

g. utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 320,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;

h. mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 320,00;

i. mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 360,00 per ogni giorno di mancato servizio;

j. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 360,00 per ogni violazione;

k. per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 380,00;

l. per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: € 380,00;

m. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria di tutta la struttura e delle relative pertinenze, degli impianti, degli arredi, dei sanitari, dei vetri, delle serrature, delle apparecchiature per l'illuminazione: € 360,00;

n. mancata raccolta differenziata dei rifiuti: € 360,00 per ogni infrazione;

o. per mancato intervento tempestivo per l'eventuale sgombero neve dall'ingresso degli utenti e dai viali di servizio: € 360,00;

p. per mancato intervento di manutenzione ordinaria dell'area esterna e del giardino, compreso il taglio dell'erba: € 360,00;

q. presenza in struttura di attrezzature, materiali di consumo e/o giochi non conformi alla normativa di settore nazionale e comunitaria vigente e futura: da € 320,00 a 380,00 a seconda della rilevanza dell'infrazione;

r. altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'affidatario: € 360,00 per ogni disservizio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente contratto, diverse da quanto sopra indicato, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 320,00 (trecentoventi euro) a un massimo di € 380,00 (trecentoottanta euro) a seconda della gravità

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Nel caso di risposte insoddisfacenti e/o trascorso inutilmente il termine sopra citato si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate con apposito atto del responsabile del competente settore comunale le penalità al cui recupero si provvederà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della fattura di prima scadenza, o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione, previa contestazione dell'addebito all'affidatario.

Art. 24

Risoluzione del contratto

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza da parte dell'affidatario degli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà all'affidatario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

Qualora l'affidatario, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori. Nel caso di inadempienza della ditta agli obblighi retributivi, nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione alla ditta, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL, di operare una trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto. Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e l'affidatario non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione non motivata di servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che
- pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario;

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
- applicazione dei contratti collettivi;
- impiego di personale non dipendente;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici come disposto dal DPR n. 62/2013
- non garantire fin dal primo giorno di avvio del servizio, il numero minimo di personale
 - richiesto nel presente capitolato, con i titoli di studio prescritti;
 - mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D.Lgs 26/5/1997 n. 155;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Committente;
 - gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - riconducibili a comportamento doloso o colposo dell'affidatario;
 - quando l'affidatario si renda colpevole di frode;
 - mancato rispetto del provvedere alle assicurazioni obbligatorie;
 - inosservanza del divieto di sub-concessione del servizio;
 - inosservanza del divieto di cessione del contratto;
 - utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
 - reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo qualora sia stato raggiunto il numero massimo di tre richiami scritti da parte dell'Amministrazione comunale, come disciplinato dall'art. 21 del presente capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario comporta, altresì, che l'affidatario non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, indetta dall'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario, il Comune, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto. Tale nuovo contratto avrà durata sufficiente a coprire il periodo di tempo necessario ad espletare una nuova gara e, comunque, non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità applicate e non versate dall'affidatario.

Art. 25

Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per l'esecuzione del presente affidamento il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il contratto è risolto di diritto nel caso di accertamento del mancato adempimento da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni.

Art. 26

Fallimento della Società concessionaria

In caso di fallimento della Società concessionaria il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

In caso di raggruppamento d'impresе, trova applicazione il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art.37 del D.lgs. n.163/2006.

Art. 27

Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. Il Comune di Vetralla comunicherà all'affidatario i dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno del servizio nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Piazza S. Severo 10/11 – 01019 Vetralla – Tel. 0761/460527 fax: 0761/460525

Sito internet: www.comune.vetralla.vt.it

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale correlate all'ambito dei servizi sociali;

- i dati comunicati all'affidatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. I dati comunicati dal Comune all'affidatario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso dell'affidatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto all'affidatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.). Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'affidatario, questo si impegna a:

1. soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs.196 /2003;

2. trasferire tempestivamente al Comune, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca -dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.

L'affidatario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzati.

Art. 28 **Foro competente**

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Viterbo. E' esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI:

Allegato A: Regolamento comunale per la gestione del servizio di asilo nido;

Allegato B: Mensa

Allegato C: Planimetria

Allegato D: DUVRI